

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1999

recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*)

[notificata con il numero C(1999) 121]

(1999/104/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) in Florida;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che dalla letteratura scientifica recente è emerso che l'organismo nocivo *Guignardia citricarpa* Kiely, ceppo patogeno nei confronti di *Citrus*, è stato individuato in zone di coltivazione degli agrumi in Argentina e in Brasile; che occorre pertanto depennare tali paesi dall'elenco dei paesi del Sudamerica riconosciuti indenni da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*);

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis,

considerando che occorre prevedere modalità specifiche per le merci in transito per le quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis della direttiva 77/93/CEE;

considerando che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis, fanno riferimento ai frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi nei quali è nota la presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

considerando che, con la decisione 98/83/CE della Commissione⁽³⁾, alcuni paesi terzi sono stati riconosciuti indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*), *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes o *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*) e sono state determinate alcune regioni indenni da tali organismi nocivi nei paesi terzi in cui è nota la loro presenza;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/83/CE è modificata come segue:

considerando che l'Animal and Plant Health Inspection Service del ministero statunitense dell'Agricoltura ha informato la Commissione di una nuova infestazione di *Xanthomonas campestris*, ceppi patogeni nei confronti di *Citrus*, manifestatasi nella Collier County, in Florida; che occorre pertanto depennare Collier County dall'elenco delle regioni riconosciute indenni da *Xanthomonas*

- 1) All'articolo 2, quarto trattino, il testo «Florida (esclusa la regione della Dade County e Manatee County),» è sostituito dal testo seguente: «Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County),».
- 2) All'articolo 4, primo trattino, il testo «tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, centrale o nel Sudamerica e nei Caraibi e in Europa,» è sostituito dal testo seguente: «tutti i paesi terzi produttori di agrumi nell'America del Nord, nell'America centrale o nel Sudamerica (esclusi l'Argentina e il Brasile) e nei Caraibi e in Europa,».

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.⁽³⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 41.

Articolo 2

La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista nell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, 16.3 e 16.3 bis della direttiva 77/93/CEE e che sono stati esportati prima che la presente decisione fosse comunicata alle autorità competenti dei paesi terzi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
